

*Indicazioni operative per l'avvio delle procedure di stabilizzazione previste dagli artt. 6, 8 e 9 della L.R. 24/2010. Circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 3 del 11/12/2011.*

*di Leonardo Misuraca*

*Segretario comunale/Direttore generale del Comune di Caltabellotta*

L'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con circolare n. 3 del 11/12/2011, in considerazione del carattere eccezionale dei processi di stabilizzazione previsti dalla L.R. n. 24/2010, volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali esclusivamente mediante la trasformazione dei contratti di lavoro in essere da tempo determinato a tempo indeterminato dei soggetti individuati come i destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, ha rivolto un invito agli enti utilizzatori dei predetti soggetti a volere avviare, entro il 31/12/2012, le stabilizzazioni in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 6 della L.R. 24/2010 "adottando le procedure concorsuali previste dai commi 10 e/o 11 dell'art. 17 del D.L. n. 78/2009 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale da inquadrare nelle categorie "C" e "D" e le prove di idoneità previste dal comma 12 dello stesso art. 17 del D.L. n. 78/2009 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale da inquadrare nelle categorie "A" e "B".

Con la presente nota si rassegnano alcune sintetiche puntualizzazioni ed osservazioni con lo scopo, ci si augura, di meglio focalizzare le indicazioni fornite dall'Assessorato e, soprattutto, i ridotti margini di possibile intervento in una materia in cui sembra ci si eserciti ad alimentare false aspettative, in un gioco delle parti che vede, da un lato, l'Assessorato utilizzare nelle circolari la tecnica (verosimilmente ritenuta opportuna e formalmente incontestabile) del mero rinvio a disposizioni di legge e mai un linguaggio esplicito e dirimente, dall'altro, le organizzazioni sindacali (non tutte per la verità) che anzichè individuare ambiti consentiti e stimolare una possibile soluzione parziale del problema conducono una battaglia indiscriminata a favore di tutti i precari, giusta, ma in atto non conducente, in contrapposizione ad amministrazioni e funzionari responsabili del procedimento spesso accusati, ingiustamente, di ostacolare tale processo.

Preliminarmente si evidenzia che, condizione ineludibile per poter procedere alle stabilizzazioni che sono, comunque, riconducibili alla nozione di assunzione di personale è il rispetto delle regole del patto di stabilità interno per gli enti soggetti e il rispetto del tetto di spesa del personale previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno stante il divieto, ribadito in ogni disposizione di contenimento della spesa del personale dal legislatore nazionale, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale in caso di violazione .

Si rammenta, a tale proposito, che l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 della legge 6 agosto 2008, n. 133 sancisce la nullità dell'atto e la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione, nel caso di violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori.

Rispettate le regole del patto di stabilità interno o il tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 per gli enti non soggetti, occorre verificare, ai sensi del comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 (da ultimo modificato dall'art. 28, comma 11 quater, del DL n. 201/2011 convertito in legge 22/12/2011 n. 214), se l'incidenza delle spese di personale non sia pari o superiore al 50% delle spese correnti stante il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nel caso di superamento di tale percentuale.

Ai sensi dell'art. 20, comma 9, del DL n. 98/2011 che ha modificato l'art. 76, comma 7, del DL n. 112/2008, ai fini del computo della percentuale si dovranno anche calcolare le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.

Con la delibera n. 14 del 28/12/2011 la Corte dei conti Sezioni Autonomie fornisce le proprie istruzioni in ordine ai valori da considerare per il calcolo delle spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale.

Anzitutto la Corte circoscrive l'ambito soggettivo alle seguenti società:

a) partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società *in house*, come società che vive "prevalentemente" di risorse provenienti dall'ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell'80% da corrispettivi dell'ente proprietario;

b) ovvero che presentano le caratteristiche di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, del codice civile, purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

Ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell'ente locale e delle società partecipate o controllate, di cui all'art. 76, comma 7, d.l. n. 112/2008, i dati da assumere derivano dai documenti contabili delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. l. n. 266/2005, senza alcuna detrazione o

rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscono modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art. 36, l. n. 118/2011).

Nell'attuale periodo transitorio, in attesa che si completi la sperimentazione per la redazione del bilancio consolidato, la Sezione delle autonomie ha individuato nei corrispettivi a carico dell'ente, desumibili dai questionari delle Linee guida, lo strumento che consente di attribuire al medesimo le spese di personale della società che possono essere associati alla prestazione dei servizi erogati a fronte di quel corrispettivo.

Nel caso in cui la società partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciascun ente proprietario, da sommare ad eventuali corrispettivi, se presenti.

A partire da questo approccio, la Sezione ha elaborato un metodo sintetico per calcolare la quota delle spese di personale della società partecipata da sommare alle spese di personale degli enti proprietari.

Il metodo di calcolo si basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all'ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all'esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell'ente.

Per il calcolo dell'incidenza previsto dall'art. 76, comma 7, d.l. n. 112/2008, la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell'ente, e il totale si divide per le spese correnti dell'ente.

In tal modo si agisce soltanto sul numeratore per l'ipotesi della società partecipata da unico ente pubblico, sicché il metodo ne rappresenta uno sviluppo, in quanto consente di evitare eventuali imprecisioni dovute alla semplice somma di tutte le spese di personale delle società partecipate a quelle dell'ente.

Questo calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti (punto 3, lett. a, della delibera), ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall'ente a norma dell'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, del codice civile (punto 3, lett. b).

I vantaggi del metodo proposto consistono nella relativa semplicità di applicazione a tutti i casi di società partecipata, nel minor numero di elaborazioni ed operazioni da

effettuare (da costi di produzione a spese correnti, da costi del personale a spese del personale), nella riduzione delle operazioni di calcolo e delle connesse possibilità di errore e nell'annullamento delle divergenze sui criteri di valutazione delle poste contabili, che potrebbero rendere di difficile applicazione il precetto normativo (art.76, comma 7, d.lgs. 112/2008).

Ai fini del calcolo dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di cui al comma 7 dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 e s.m.i. occorre, poi, stabilire quali ulteriori componenti considerare per definire l'aggregato "spesa di personale" .

Il legislatore, nonostante sia più volte intervenuto per indicare a Regioni e EE.LL. gli obiettivi di contenimento quantitativo, non si è tuttavia preoccupato di fornire una definizione univoca e chiara di quali voci concorrono a definire l'aggregato "spesa di personale" .

Si tratta di una voce di spesa che, sebbene di notevole impatto, dal momento che assorbe rilevanti risorse finanziarie degli EE.LL., sembra assumere una composizione diversa a seconda che la si riferisca agli obiettivi correlati al patto di stabilità interno, ovvero la si consideri al fine del contenimento della spesa di personale (rispetto a esercizi pregressi o rispetto alla spesa corrente nel suo insieme), o, ancora, la si rilevi ai fini del controllo, dell'analisi e del monitoraggio del costo del lavoro nelle PP.AA.

La Corte dei Conti, SS.RR. in sede di controllo, con deliberazione n. 27 del 12/5/2011, anche in considerazione del disposto di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (come riformulato dall'art. 14, comma 7, del DL 78/2010), ai sensi del quale *"costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"*, ha ritenuto che la verifica del rispetto degli indici di incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente deve essere effettuata considerando l'aggregato spese di personale nel suo complesso estesa a tutte le componenti siano esse incluse o escluse e anche a quelle alle quali fa espresso riferimento la nuova stesura del comma 557.

In buona sostanza, al fine di verificare il rispetto dei parametri d'incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, l'aggregato spese di personale deve essere direttamente riferito a quello già impiegato per l'applicazione del comma 557, come descritto nelle linee guida al bilancio di previsione per il 2010 ma è necessario operare un correttivo, per ristabilire l'equilibrio del confronto con l'insieme della spesa

corrente, includendo nell'aggregato "spesa del personale" anche le voci escluse ai fini dell'applicazione del comma 557.

Pertanto, le componenti da considerare ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale di cui al comma 7 dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 e s.m.i., sono le seguenti:

- Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
- Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000;
- Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 d.lgs. n. 267/2000;
- Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro;
- Spese per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e/o organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i Consorzi, le Comunità montane e le Unioni di Comuni);
- Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- IRAP;
- Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando;
- Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
- Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia;
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
- Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate;
- Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- Spese per il personale appartenente alle categorie protette;
- Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada ;
- Incentivi per la progettazione;
- Incentivi per il recupero ICI;
- Diritti di rogito.

Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile

ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario, ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto, fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici.

Come evidenziato dalla circolare Assessoriale che si commenta, il comma 7 dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 e s.m.i va, comunque, applicato in armonia con il contesto normativo regionale e, segnatamente, con gli artt. 6 e 9 della L.R. 24/2004.

L'art. 6, comma 6, della L. R. 29/12/2010 n. 24, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario individuato dalla stessa legge, ha autorizzato gli enti di cui all'art. 1 della L. R. 30/4/1991 n. 10 (tra i quali i Comuni), limitatamente al numero delle stabilizzazioni attivate con il programma triennale del fabbisogno del personale e per il tempo limitato alla concessione del contributo regionale, a calcolare il complesso delle spese del personale al netto del contributo erogato dalla Regione (con esclusione delle somme a carico dei Comuni) ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27. Gli Enti destinatari non dovranno, quindi, considerare i contributi regionali per il solo numero delle stabilizzazioni programmate, tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e tra le spese rilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale.

Ai sensi dell'art. 9 della L. R. 29/12/2010 n. 24 gli enti che non rispettino i limiti previsti dal citato comma 7, dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 e s.m.i. (incidenza delle spese di personale inferiore al 50% delle spese correnti), tenuto conto di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 6 della L.R. 24/2010 (calcolo delle spese per il personale al netto del contributo erogato dalla Regione per le stabilizzazioni), dovranno predisporre, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un dettagliato piano finalizzato a rientrare, entro un quinquennio dalla data di presentazione, nei parametri stabiliti dalla citata normativa statale. In ordine al contenuto e alle modalità di presentazione all'Assessorato Regionale all'Economia del predetto piano, si rinvia alle direttive impartite con la circolare presidenziale n. 1/2011.

Se il piano quinquennale di rientro previsto dall'art. 9 della L.R. 24/2019 consente di aggirare il limite anzi evidenziato posto dal legislatore statale, si pone il problema di superare l'ulteriore limite, previsto dallo stesso comma 7, dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 che impone che le assunzioni programmate non superino il 20 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, prescritto solo per gli

enti soggetti alle regole del patto di stabilità interno o il limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno per gli enti non soggetti alle regole del patto prescritto dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006.

Viene sostenuto, a tale proposito, dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con la circolare n. 3 del 11/12/2011 che si commenta, che "*il secondo periodo dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 (i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente), applicabile per le assunzioni a regime di nuovo personale, non trova applicazione per le speciali procedure di stabilizzazione previste dalla L.R. 24/2010 volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali esclusivamente mediante la trasformazione dei contratti di lavoro in essere da tempo determinato a tempo indeterminato nel presupposto che tali trasformazioni non costituiscono aggravii dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale come previsto dall'art. 13 della L.R. 24/2010*" (ai sensi del quale gli oneri discendenti dall'attuazione delle procedure di stabilizzazione non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario delle predette procedure alla data del 31 dicembre 2009).

Se tale affermazione trova fondamento giuridico per la "procedura straordinaria di assunzione di personale a tempo indeterminato", disciplinata dall'art. 17, comma 12, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha introdotto una deroga, per il triennio 2010-2012, per la stabilizzazione delle sole qualifiche contemplate dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Cat. A e B), essendo la procedura numericamente non vincolata e sganciata dal vincolo della riserva, da esperire, per espressa prescrizione di legge, sempre nel rispetto dei limiti assunzionali anzidetti (e cioè, rispetto patto di stabilità o tetto di spesa e dell'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti nella percentuale di legge, con o senza il piano di rientro di cui all'art. 9 della L.R. 24/2010), forti perplessità sorgono per l'inapplicabilità del limite del 20 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente alla procedura di stabilizzazione del personale da inquadrare nelle cat. "C" e "D", posto che per tale personale non è prevista alcuna espressa disposizione derogatrice e in considerazione del fatto che il limite anzidetto va senz'altro osservato in sede di programmazione delle assunzioni esterne a totale carico dell'Ente procedente il cui numero, come è ovvio, per effetto del meccanismo della riserva, condiziona il numero delle stabilizzazioni da programmare.

Ed invero, come ripetutamente affermato dalla circolare anzi citata dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 3 del 11/12/2011 e dalla circolare presidenziale n. 1/2011 occorre applicare per tali lavoratori da inquadrare nelle categorie "C" e "D" necessariamente le disposizioni di cui ai commi 10 e/o 11, dell'art. 17 del D.L. 78/2009 così come disposto dall'art. 6 della L.R. 24/2010.

In buona sostanza, per le categorie "C" e "D" non ci si può sottrarre dal concorso aperto a tutti anche se possono essere previste riserve di posti e punteggi per la valorizzazione delle esperienze maturate.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 17 del D.L. 78/2009, per le cat. "C" e "D", ferma l'invarianza dei costi così come prescritto dall'art. 13 del L.R. 24/2010, implica, l'attivazione di procedure concorsuali da parte di ciascun ente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale e l'espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni (concorso pubblico), con una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Gli effetti derivanti dall'applicazione di tale disposizione sono lapalissiani. Facciamo un esempio. Per la stabilizzazione di 8 lavoratori precari da inquadrare nelle categorie "C" e "D", l'Ente dovrebbe programmare una procedura concorsuale pubblica per la copertura di 20 posti vacanti di cui 8 riservati al personale interno da stabilizzare, avente i requisiti di legge (prevedendo la percentuale massima di riserva prescritta dalla legge) e 12 posti destinati a soggetti esterni.

AmMESSO che non sia da verificare il limite del 20 % per il personale interno da stabilizzare per le considerazioni esternate dall'assessorato regionale anzi riportate, per il personale da reclutare dall'esterno va senz'altro verificato il rispetto di tale limite di spesa riferito alle cessazioni dell'anno precedente prescritto per gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità interno e il limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno per gli enti non soggetti alle regole del patto.

A tale ultimo proposito, si rammenta, con riferimento al limite di spesa riferito alle cessazioni dell'anno precedente prescritto per gli enti soggetti alle regole del patto, che l'art. 9, comma 11, del Dl n. 78/2010 prevede che nella circostanza in cui le cessazioni intervenute nell'anno precedente sono tali da non consentire l'assunzione di almeno un'unità lavorativa, è possibile cumulare le quote non utilizzate con quelle conseguenti alle cessazioni degli anni successivi fino a che non si raggiunge l'unità. Per la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Toscana, (deliberazione 17 novembre 2010, n. 160) la locuzione "spesa corrispondente alle cessazioni" non va interpretata facendo ricorso al principio di cassa e, cioè, prevedendo ad esempio, che per un dipendente che cessa dal servizio a giugno si debba conteggiare il costo sostenuto effettivamente per i sei mesi di lavoro, ma va correttamente interpretata



quale spesa annuale evitando conseguenze eccessivamente restrittive derivanti da una simile chiave di lettura. Per la Corte, va estesa agli enti locali la logica seguita dal Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 18 ottobre 2010 Uppa, la quale precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati «sempre sui 12 mesi».

Con riferimento, invece, al limite, prescritto dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 per gli enti non soggetti alle regole del patto, si segnala la deliberazione del 11 novembre 2010 n. 52 con la quale la Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo ha ritenuto l'espressione "nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice non ancora coperte alla data di riferimento.

Ora, è di tutta evidenza, a meno che non si voglia per forza speculare e alimentare vane aspettative, che gli enti locali in Sicilia, tutti con organici sovradimensionati, ridotti a meri stipendifici e non in grado più di assicurare neanche i servizi indispensabili, non sono in grado di garantire tali processi stante che, con riferimento all'esempio riportato, semprechè si rispetti il limite del 20 % per l'assunzione di personale esterno (che consente, in linea di massima, l'assunzione di 1 dipendente ogni 5 cessati nell'anno precedente) o il limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente per i comuni non soggetti al patto, che se da un lato l'ente locale precedente vedrebbe assicurata per un quinquennio la copertura finanziaria per effetto del contributo concesso dalla Regione per la stabilizzazione a tempo indeterminato degli 8 dipendenti interni precari, dall'altro, dovrebbe assumere a completo carico del bilancio comunale ogni onere retributivo per i 12 dipendenti da reclutare dall'esterno (con un costo che si aggira a circa 350.000 euro annui). E ci si sta riferendo, nell'esempio, a soli 8 precari quando, è notorio, negli enti locali i precari inquadrati in dette categorie sono, in genere, in numero superiore. Ci si chiede, dovendo osservare tale meccanismo di reclutamento che consente solo una riserva di posti e dovendo osservare il limite di spesa del 20 % per la programmazione di personale da reclutare dall'esterno, quante stabilizzazioni di personale di cat. "C" e "D" possano essere attivate entro il 31/12/2012.

Sembra a chi scrive che in atto una strada concretamente percorribile, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della L.R. 24/2010 e dell'osservanza del termine del 31/12/2012 per l'attivazione delle procedure, è quella della stabilizzazione delle categorie "A" e "B" posto che l'assunzione di tali categorie di lavoratori, si ripete, numericamente non vincolata e sganciata dal vincolo della riserva, non comporta per l'ente utilizzatore precedente, almeno per un quinquennio, un particolare aggravio di costo del personale dovendosi osservare la prescrizione di

cui dall'art. 13 della L.R. 24/2010 ed essendo il costo del personale assunto in gran parte a carico della Regione, costo che non comporta, nel caso, come sostenuto dall'Assessorato, "aggravio dei saldi di finanza pubblica".

La stabilizzazione del personale da inquadrare nelle categorie "C" e "D" (se non per un limitatissimo numero di unità), per quanto sopra evidenziato e tenuto conto dell'attuale quadro normativo, era e continua ad essere una chimera.

Per quanto attiene le procedure per operare la stabilizzazione a tempo indeterminato, la circolare n. 3 del 11/12/2011 dell' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro rammenta che occorre procedere preliminarmente alla modifica del programma di fuoriuscita di cui all'art. 5 della L.R. 24/2000 da sottoporre all'approvazione della Commissione regionale per l'impiego.

Approvata la modifica occorre, poi, procedere all'adozione della programmazione triennale del fabbisogno del personale, con la quale le Amministrazioni tenuto conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individuano le assunzioni (retius stabilizzazioni) da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio. Nella programmazione delle assunzioni gli enti dovranno tener conto, tra l'altro, anche del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2010 ai sensi del quale gli oneri discendenti dall'attuazione delle procedure di stabilizzazione non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario delle predette procedure alla data del 31 dicembre 2009.

La programmazione triennale del fabbisogno del personale deve essere preceduta da un atto ricognitivo (da adottare anche se negativo) degli eventuali esuberanti. E' questa una novità introdotta dall'art. 16 legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011) che ha modificato l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e che impone ad ogni amministrazione di provvedere ogni anno ad una verifica della propria dotazione di personale e degli eventuali esuberanti. L'inosservanza di tale obbligo ricognitivo comporta delle sanzioni, come l'impossibilità per l'amministrazione inadempiente di poter procedere ad assunzioni o ad instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro pena la nullità degli atti e la responsabilità disciplinare per il dirigente che non attivi le procedure disciplinate da detto articolo.

Inoltre, si rammenta, che non possono procedere ad assunzioni gli enti che :

- non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);

- non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006).

Per i soggetti da stabilizzare non occorre attivare la preliminare procedure di mobilità volontaria per al copertura dei posti vacanti, prescritta a pena di nullità della procedura concorsuale dall'art. 30 del D. Lgs 165/2001, per effetto del disposto di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. 24/2010.

In ultimo, si rammenta che in ambito regionale trovano applicazione sino al 31 dicembre 2013 le modalità procedurali previste dall'art. 42 della L.R. 12/5/2010 n. 11 (concorsi per soli titoli).